

# **Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari (Legge sui depositi bancari, LDB)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto l'articolo 98 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
decreta:*

## **Capitolo 1: Fondo di garanzia dei depositi Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**                      Scopo e personalità giuridica

La Confederazione istituisce un fondo autonomo di diritto pubblico (Fondo di garanzia dei depositi; FGD), dotato di personalità giuridica propria e di contabilità propria, per garantire i depositi presso le banche e rafforzare la fiducia nella piazza finanziaria svizzera.

### **Art. 2**                      Compiti

Il FGD ha i seguenti compiti:

- a. garantisce i depositi che si trovano presso le succursali svizzere e che sono privilegiati (depositi garantiti) ai sensi dell'articolo 37*b* capoverso 1 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR)<sup>3</sup>;
- b. fornisce prestazioni per la continuazione di servizi bancari ai sensi dell'articolo 30 LBCR.

## **Sezione 2: Garanzia dei depositi garantiti**

### **Art. 3**                      Attivazione della garanzia

<sup>1</sup> Ove abbia ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 lettere e–h LBCR<sup>4</sup> o la liquidazione ai sensi dell'articolo 33 LBCR, la FINMA ne dà comunicazione al FGD e informa quest'ultimo sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

---

1    RS 101  
2    FF ...  
3    RS 952.0  
4    RS 952.0

<sup>2</sup> Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il FGD versa l'importo corrispondente all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento indicato nell'ordinanza della FINMA.

<sup>3</sup> In caso di misura di protezione la FINMA può differire la comunicazione finché:

- a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
- b. i depositi garantiti non sono toccati dalla misura di protezione.

<sup>4</sup> Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o la liquidazione non sono esecutori.

#### **Art. 4**                      Modo di procedere e cessione legale

<sup>1</sup> L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento istituito dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.

<sup>2</sup> Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi computo.

<sup>3</sup> I depositanti non dispongono di alcuna pretesa diretta nei confronti del FGD.

<sup>4</sup> I diritti dei depositanti passano al FGD in misura corrispondente ai pagamenti.

<sup>5</sup> Se il pagamento è effettuato a favore di depositanti di una banca cantonale, il FGD fruisce in caso di perdita definitiva ai sensi dell'articolo 20 di un diritto di risarcimento nei confronti del Cantone interessato nella misura in cui tale Cantone garantisce il pagamento dei depositi. I diritti ai sensi del capoverso 4 passano al Cantone in misura corrispondente alla compensazione del risarcimento.

### **Sezione 3: Prestazioni per la continuazione di servizi bancari**

#### **Art. 5**                      Procedura

<sup>1</sup> Ove risorse del FGD debbano essere utilizzate per la continuazione di servizi bancari, la FINMA gli presenta una richiesta motivata.

<sup>2</sup> Il FGD autorizza l'utilizzazione di risorse se:

- a. il rischio di perdita per il Fondo può in tal modo essere diminuito; e
- b. la copertura dei depositi garantiti è tutelata;
- c. le risorse non sono utilizzate per misure destinate all'ampliamento o alla creazione di nuovi servizi bancari.

<sup>3</sup> Il FGD fornisce le sue prestazioni all'ufficio di pagamento designato dalla FINMA.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza le condizioni di utilizzazione delle risorse del FGD.

#### **Art. 6**                      Entità

<sup>1</sup> Per la continuazione di servizi bancari le risorse del FGD possono essere utilizzate per caso garantito nella misura del 25 per cento dei depositi garantiti della banca

interessata, ma al massimo nella misura del 10 per cento del capitale mirato del FGD.

<sup>2</sup> Su richiesta del FGD il Consiglio federale può autorizzare in singoli casi un importo maggiore.

## **Sezione 4: Organizzazione**

### **Art. 7** Consiglio di amministrazione e segreteria

<sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione consta di cinque membri esperti al massimo. I membri sono designati dal Consiglio federale. Questo provvede affinché le banche siano adeguatamente rappresentate.

<sup>2</sup> Il consiglio di amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. emana le decisioni del FGD;
- b. provvede all'investimento del capitale ed emana direttive di investimento;
- c. autorizza l'utilizzazione di risorse per la continuazione di servizi bancari;
- d. propone al Consiglio federale il ricorso alla garanzia della Confederazione (variante: all'anticipo della Confederazione);
- e. decide il preventivo e presenta il consuntivo;
- f. informa il pubblico sui compiti e le attività del FGD.

<sup>3</sup> Il consiglio di amministrazione designa una segreteria per l'esecuzione delle sue decisioni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l'attività del consiglio di amministrazione e della segreteria del FGD, come pure l'esecuzione delle sue decisioni.

### **Art. 8** Responsabilità

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità del FGD, dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958s.

<sup>2</sup> Il FGD, i suoi organi e il suo personale rispondono soltanto se hanno violato doveri essenziali d'ufficio.

### **Art. 9** Rendiconto

<sup>1</sup> Il rendiconto del FGD presenta la sua situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

<sup>2</sup> Esso si attiene ai principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard generalmente riconosciuti.

<sup>3</sup> Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

#### **Art. 10** Imposte

Il FGD è esentato dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva;
- c. le tasse di bollo.

#### **Art. 11** Costi

<sup>1</sup> I costi amministrativi del FGD sono finanziati con i ricavi e, qualora questi non bastino, con le risorse disponibili.

<sup>2</sup> Ove neppure le risorse disponibili bastino, i costi del FGD sono pagati dalle banche. La prestazione addossata ad ogni singola banca è stabilita secondo l'articolo 15.

### **Sezione 5: Finanziamento**

#### **Art. 12** Principio

<sup>1</sup> Il FGD si finanzia con i contributi delle banche e i ricavi.

<sup>2</sup> Esso può alienare o costituire in pegno i crediti che gli sono stati ceduti ai sensi dell'articolo 4 capoversi 4 e 5.

#### **Art. 13** Capitale mirato

<sup>1</sup> Il capitale mirato del FGD ammonta al 3 per cento della somma dei depositi garantiti di tutte le banche.

<sup>2</sup> Il capitale mirato è calcolato ogni anno. È determinante lo stato dei depositi alla chiusura dell'esercizio contabile.

#### **Art. 14** Accumulazione del capitale

<sup>1</sup> Le banche che detengono depositi garantiti sono tenute ad accumulare due terzi del capitale mirato mediante contributi ricorrenti.

<sup>2</sup> Ogni anno esse forniscono complessivamente al FGD il 4 % del capitale mirato da accumulare, finché tale capitale non è interamente accumulato.

<sup>3</sup> Ogni banca deve fornire contributi per una durata di almeno 20 anni a prescindere dallo stato di accumulazione.

<sup>4</sup> Le banche non hanno alcun diritto al rimborso dei contributi.

**Art. 15** Entità del contributo

<sup>1</sup> Il contributo addossato a ogni singola banca è stabilito in funzione:

- a. dell'entità dei depositi garantiti da essa detenuti;
- b. del rischio proprio della banca di accadimento del caso garantito.

<sup>2</sup> La FINMA stabilisce il rischio proprio della banca. A tal fine tiene conto in particolare:

- a. della dotazione di capitale proprio;
- b. del grado di indebitamento (*leverage ratio*);
- c. della garanzia degli impegni da parte di terzi, in particolare della garanzia parziale o totale dello Stato concessa da un Cantone;
- d. dell'incremento dei depositi garantiti;
- e. di eventuali norme derogative ai sensi dell'articolo 37b capoverso 6 LBCR6.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

**Art. 16** Riscossione dei contributi

<sup>1</sup> Il FGD fattura i contributi.

<sup>2</sup> Esso emana una decisione in caso di litigio in merito alla fattura.

**Art. 17** Copertura

<sup>1</sup> Le banche che detengono depositi garantiti sono tenute a fornire copertura per un terzo del capitale mirato.

<sup>2</sup> Esse forniscono la copertura costituendo in pegno presso il FGD o mettendo a sua disposizione in maniera equivalente valori patrimoniali ammessi dalla Banca nazionale svizzera per le operazioni di pronti contro termine.

<sup>3</sup> La copertura addossata ad ogni singola banca è calcolata conformemente all'articolo 15.

**Art. 18** Ricavi delle risorse accumulate

<sup>1</sup> I ricavi delle risorse accumulate sono accreditati al capitale mirato finché raggiungono due terzi di detto capitale.

<sup>2</sup> Ove tale importo sia raggiunto i ricavi sono accreditati alle riserve. Lo stesso dicasi dei contributi forniti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 ad accumulazione completata.

<sup>3</sup> Le banche non hanno alcun diritto di partecipazione agli utili sui ricavi del FGD.

<sup>4</sup> Su richiesta del FGD il Consiglio federale può autorizzare rimborsi alle banche attinti dalle riserve.

**Art. 19** Utilizzazione del capitale mirato

<sup>1</sup> Il FGD finanzia le sue prestazioni attingendo dai propri valori patrimoniali nel seguente ordine di successione:

- a. dalle riserve;
- b. dalle risorse accumulate;
- c. dalla copertura.

<sup>2</sup> I valori patrimoniali vincolati a un caso di applicazione non sono utilizzati per altre prestazioni.

<sup>3</sup> Il FGD offre alle banche che sono toccate dalla realizzazione della copertura la possibilità di compensare l'importo in maniera equivalente.

<sup>4</sup> Le risorse che rifluiscono da un caso di applicazione sono utilizzate nel seguente ordine di successione per:

- a. il ripristino della copertura;
- b. il versamento alle risorse accumulate;
- c. il versamento alle riserve.

**Art. 20** Perdita definitiva

<sup>1</sup> La perdita definitiva corrisponde ai pagamenti che secondo le stime del liquidatore del fallimento rimangono presumibilmente scoperti al giudicato della graduatoria.

<sup>2</sup> Se il FGD subisce una perdita definitiva, tale perdita deve essere addebitata nel seguente ordine di successione:

- a. alle riserve;
- b. alle risorse accumulate;
- c. alla copertura.

<sup>3</sup> Le banche sono tenute a fornire nuovamente contributi ai sensi dell'articolo 14 se dopo la perdita definitiva le risorse accumulate ammontano a meno di due terzi del capitale mirato.

<sup>4</sup> Le banche devono ripristinare la copertura se essa viene diminuita da una perdita definitiva.

**Art. 21** Investimenti

<sup>1</sup> Il FGD investe il proprio capitale in maniera tale da garantire la sicurezza e la liquidità.

<sup>2</sup> Il consiglio di amministrazione del FGD emana direttive sugli investimenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

## **Sezione 6: Scambio di dati e tutela giurisdizionale**

### **Art. 22** Scambio di dati

Il FGD e la FINMA possono fornirsi tutte le informazioni e scambiarsi tutti i documenti necessari all'esecuzione della presente legge.

### **Art. 23** Tutela giurisdizionale

<sup>1</sup> L'impugnazione delle decisioni del FGD è retta dalle disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Il FGD è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.

## **VARIANTE A DEL CAPITOLO 2**

### **Capitolo 2: Anticipo della Confederazione**

#### **Art. 24** Principio

<sup>1</sup> La Confederazione anticipa il pagamento dei depositi garantiti nella misura in cui sono esauriti gli attivi liquidi disponibili per il pagamento immediato ai sensi dell'articolo 37b LBCR<sup>7</sup> e le risorse del FGD ai sensi dell'articolo 19 capoversi 1 e 2. A tale scopo concede al FGD un mutuo alle condizioni di interesse del mercato.

<sup>2</sup> Il FGD presenta al Consiglio federale una proposta corrispondente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale autorizza l'anticipo della Confederazione se ne sono adempiuti i presupposti e richiede il credito necessario conformemente all'articolo 33 della legge federale del 7 ottobre 2005<sup>8</sup> sulle finanze della Confederazione. Nei casi urgenti il Consiglio federale decide il credito conformemente all'articolo 34 della legge sulle finanze della Confederazione.

#### **Art. 25** Modo di procedere e diritti

<sup>1</sup> La Confederazione mette il suo anticipo a disposizione del FGD. Il pagamento è retto dall'articolo 4.

<sup>2</sup> I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti della Confederazione.

---

<sup>7</sup> RS 952.0

<sup>8</sup> RS 611.0

<sup>3</sup> Il FGD utilizza i rimborsi effettuati con le risorse della banca per ammortare il debito da mutuo nei confronti della Confederazione. Esso provvede con le proprie risorse al pagamento di un eventuale disavanzo.

#### **Art. 26** Premio

<sup>1</sup> Per la messa a disposizione permanente della sua garanzia la Confederazione riscuote dal FGD un premio annuale di un punto di base su tutti i depositi garantiti dopo deduzione del capitale disponibile del FGD.

<sup>2</sup> Il FGD computa ulteriormente il premio alle banche conformemente all'articolo 15.

## **VARIANTE B DEL CAPITOLO 2**

### **Capitolo 2: Garanzia della Confederazione**

#### **Art. 24** Caso di garanzia

<sup>1</sup> La Confederazione garantisce e anticipa il pagamento dei depositi garantiti nella misura in cui sono esauriti gli attivi liquidi disponibili per il pagamento immediato ai sensi dell'articolo 37b LBCR<sup>9</sup> e le risorse del FGD ai sensi dell'articolo 19 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> Il FGD presenta al Consiglio federale una proposta corrispondente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne autorizza l'utilizzazione se ne sono adempiuti i presupposti e richiede il credito necessario conformemente all'articolo 33 della legge federale del 7 ottobre 2005<sup>10</sup> sulle finanze della Confederazione. Nei casi urgenti il Consiglio federale decide il credito conformemente all'articolo 34 della legge sulle finanze della Confederazione.

#### **Art. 25** Modo di procedere e cessione legale

<sup>1</sup> La Confederazione mette l'importo garantito ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento istituito dalla FINMA. Questi ultimi pagano i depositi garantiti.

<sup>2</sup> L'articolo 4 capoversi 3–5 si applica per analogia alla Confederazione.

<sup>3</sup> Il rimborso alla Confederazione con le risorse della banca è autorizzato soltanto se l'importo messo a disposizione dal FGD è stato integralmente rimborsato.

---

<sup>9</sup> RS 952.0

<sup>10</sup> RS 611.0

**Art. 26** Premio

<sup>1</sup> Per la sua garanzia presso il FGD la Confederazione riscuote un premio annuale di tre punti di base su tutti i depositi garantiti dopo deduzione delle risorse disponibili del FGD.

<sup>2</sup> Il FGD computa ulteriormente il premio alle banche.

<sup>3</sup> La FINMA calcola il premio per ogni singola banca. A tale scopo essa prende in considerazione la quota della banca alla somma dei depositi garantiti, il rischio proprio della banca ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 nonché la probabilità di ricorso alla garanzia della Confederazione.

**Capitolo 3: Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 27** Prima accumulazione del FGD

<sup>1</sup> Fino alla prima accumulazione integrale del FGD le banche sono tenute a:

- a. effettuargli pagamenti fino a concorrenza del 2 per cento dei depositi garantiti nella misura in cui il FGD deve fornire prestazioni ai sensi dell'articolo 2 e i suoi fondi propri e la copertura ai sensi dell'articolo 17 non siano sufficienti;
- b. a detenere risorse liquide supplementari superiori alla liquidità legale e pari all'uno per cento dei depositi garantiti per garantire gli impegni ai sensi della lettera a.

<sup>2</sup> L'accumulazione del capitale mirato per il tramite dei contributi ricorrenti riduce in uguale misura l'obbligo delle banche di effettuare pagamenti a sensi del capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> Le risorse che rifluiscono da un caso di applicazione sono utilizzate nel seguente ordine di successione per:

- a. il rimborso di prestazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a;
- b. il ripristino della copertura ai sensi dell'articolo 17;
- c. il versamento alle risorse del FGD.

<sup>4</sup> Gli obblighi spettanti alla singola banca in virtù del presente articolo sono calcolati secondo l'articolo 15.

<sup>5</sup> Le prestazioni delle banche ai sensi del presente articolo non fruttano interesse.

**Art. 28** Disposizioni di esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

<sup>2</sup> E esso può autorizzare la FINMA o il FGD a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge in ambiti di portata subordinata, segnatamente in ambiti prevalentemente tecnici.

**Art. 29**                      Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## **Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore**

**Art. 30**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 22 giugno 2007<sup>11</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari**

*Art. 1 cpv. 1 lett. h (nuovo)*

- h. legge del ...<sup>12</sup> sui depositi bancari;

### **2. Legge dell'8 novembre 1934<sup>13</sup> sulle banche**

*Art. 24 cpv. 3*

<sup>3</sup> I ricorsi nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'istruzione di un partecipante a un sistema di pagamento o di regolamento di transazioni mobiliari nei confronti del quale è stata ordinata una siffatta misura è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:

- a. è stata introdotta nel sistema prima che fosse ordinata la misura; oppure
- b. è stata introdotta nel sistema dopo che è stata ordinata la misura ed eseguita il giorno il cui essa è stata ordinata, sempre che il gestore del sistema fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata.

*Art. 28*                                      Procedura di risanamento

<sup>1</sup> La FINMA può avviare una procedura di risanamento se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari.

<sup>2</sup> La FINMA emana le disposizioni e le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

<sup>3</sup> Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

---

11 RS 956.1  
12 RS ...  
13 RS 952.0

*Art. 29* Risanamento della banca

Nel quadro del risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che ad avvenuto risanamento la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

*Art. 30* Continuazione di servizi bancari

<sup>1</sup> Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca in questione.

<sup>2</sup> Il piano di risanamento può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria.

<sup>3</sup> In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali oppure del patrimonio della banca o di parti di esso, il cessionario subentra al posto della banca ad avvenuta omologazione del piano di risanamento.

*Art. 31* Approvazione del piano di risanamento

<sup>1</sup> La FINMA approva il piano di risanamento segnatamente se esso:

- a. si basa su una valutazione prudente degli attivi della banca;
- b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore che non con un'apertura immediata del fallimento della banca;
- c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori.

<sup>2</sup> L'accordo dell'assemblea generale della banca non è necessario.

<sup>3</sup> Il fatto che il piano di risanamento modifichi l'attuale struttura di partecipazione alla banca o che le relazioni contrattuali vengano trasferite ai sensi dell'articolo 30, non costituisce da solo un motivo di dissoluzione di singole relazioni di debito. Le disposizioni contrattuali contrarie non hanno effetto.

*Art. 31a* Rifiuto del piano di risanamento

<sup>1</sup> Ove il piano di risanamento preveda un'ingerenza nei diritti dei creditori la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua approvazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

<sup>2</sup> Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati che rientrano nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>14</sup> rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina la liquidazione conformemente agli articoli 33–37g.

*Art. 32 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Il diritto di impugnazione si prescrive in due anni dall'approvazione del piano di risanamento.

*Art. 37a*                      Depositi privilegiati

<sup>1</sup> I depositi a nome del depositante, come pure le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>15</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare massimo alla svalutazione monetaria.

<sup>3</sup> I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

<sup>4</sup> Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

<sup>5</sup> I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>16</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993<sup>17</sup> sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

<sup>6</sup> Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e in casi giustificati concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

*Art. 37b*                      Pagamento immediato

<sup>1</sup> I depositi ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.

<sup>2</sup> La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF<sup>18</sup>.

*Art. 37c*

*Abrogato*

---

<sup>15</sup> RS **281.1**

<sup>16</sup> RS **831.40**

<sup>17</sup> RS **831.42**

<sup>18</sup> RS **281.1**

*Art. 37g*                      Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

<sup>1</sup> La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

<sup>2</sup> La FINMA può, senza eseguire una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera se nella procedura estera di insolvenza:

- a. i crediti ai sensi dell'articolo 219 LEF<sup>19</sup> garantiti da pegno e privilegiati di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
- b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

<sup>3</sup> Essa può anche riconoscere decreti di fallimento e misure pronunciate nello Stato della sede effettiva della banca.

<sup>4</sup> Ove venga eseguita una procedura in Svizzera per il patrimonio situato in Svizzera nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>20</sup> e creditori domiciliati all'estero.

<sup>5</sup> Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>21</sup> sul diritto internazionale privato.

*Art. 37h*

La garanzia dei depositi presso le banche è retta dalla legge sulla garanzia dei depositi bancari del ...<sup>22</sup>.

*Titolo prima dell'art. 37i*

**Sezione 13a.: Averì non rivendicati**

*Art. 37i*

<sup>1</sup> La banca può trasferire averi non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

<sup>2</sup> Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca cedente e la banca riprendente.

<sup>3</sup> In ambito di fallimento della banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quale momento gli averi vanno considerati non rivendicati.

---

19 RS 281.1

20 RS 281.1

21 RS 291

22 RU ...

### 3. Legge del 24 marzo 1995<sup>23</sup> sulle borse

#### *Art. 36a*

<sup>1</sup> Gli articoli 25–37i della legge dell'8 novembre 1934<sup>24</sup> sulle banche si applicano per analogia.

<sup>2</sup> Nella determinazione del rischio proprio della banca ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 della legge del ... <sup>25</sup> sulla garanzia dei depositi bancari la FINMA tiene inoltre conto dell'attività della persona sottoposta a vigilanza.

### 4. Legge del 25 giugno 1930<sup>26</sup> sulle obbligazioni fondiarie

#### *Art. 42 (nuovo)*

VIII.

Applicazione VIII. Gli articoli 25–37g 25–37i della legge dell'8 novembre 1934<sup>27</sup> sulle banche si applicano per analogia.  
della  
disposizione  
sull'insol-  
venza  
bancaria

### 5. Legge del 23 giugno 2006<sup>28</sup> sugli investimenti collettivi

#### *Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 33.

#### *Art. 137*

#### Apertura del fallimento

<sup>1</sup> Ove esista un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a–d sia eccessivamente indebitato o abbia severi problemi di liquidità e non vi siano prospettive di risanamento o il risanamento sia fallito, la FINMA gli revoca l'autorizzazione, apre il fallimento e lo rende pubblico.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF<sup>29</sup>), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle

---

23 RS 954.1

24 RS 952.0

25 RU ...

26 RS 211.423.4

27 RS 952.0

28 RS 951.31

29 RS 281.1

obbligazioni<sup>30</sup>) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 2 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Gli articoli 33–37g della legge dell'8 novembre 1934<sup>31</sup> sulle banche si applicano per analogia alla procedura di fallimento.

*Art. 138*

*Abrogato*

## **6. Legge del 17 dicembre 2004<sup>32</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori**

### **Sezione 2: Provvedimenti conservativi e fallimento**

*Art. 51 Rubrica, cpv. 2 lett. h e i (nuovo) e cpv. 3 (nuovo)*

#### **Provvedimenti conservativi**

<sup>2</sup> La FINMA può in particolare:

- h. assegnare valori patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18;
- i. ordinare la moratoria e la proroga dei termini in caso di pericolo di insolvenza.

<sup>3</sup> Essa provvede a una pubblicazione adeguata dei provvedimenti ove questa sia necessaria alla loro esecuzione o alla protezione di terzi.

*Art. 52 Liquidazione*

Se un'impresa di assicurazione entra in liquidazione, la FINMA può nominare il liquidatore. Essa ne sorveglia l'attività.

*Art. 53 Dichiarazione di fallimento*

<sup>1</sup> Ove esista un timore fondato che un'impresa di assicurazione sia eccessivamente indebitata o abbia severi problemi di liquidità e non vi siano prospettive di risanamento o il risanamento sia fallito, la FINMA le revoca l'autorizzazione, apre il fallimento e lo rende pubblico.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF<sup>33</sup>), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni<sup>34</sup>) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 2 del Codice delle obbligazioni) non si applicano all'impresa di assicurazione.

---

30 RS 220

31 RS 952.0

32 RS 961.01

33 RS 281.1

34 RS 220

<sup>3</sup> La FINMA designa uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sorveglianza della FINMA e le presentano rapporto su richiesta.

*Art. 54*                      Effetti e iter

<sup>1</sup> La decisione di fallimento esplica i medesimi effetti di una dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 197–220 LEF<sup>35</sup>.

<sup>2</sup> Fatta salva la disposizione qui appresso il fallimento deve essere eseguito conformemente agli articoli 221–270 LEF.

<sup>3</sup> La FINMA può adottare decisioni e disposizioni derogative.

*Art. 54a*                      Crediti derivanti dai contratti di assicurazione (*nuovo*)

<sup>1</sup> I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

<sup>2</sup> Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti in virtù dell'articolo 17. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

*Art. 54b*                      Assemblea dei creditori e comitato dei creditori (*nuovo*)

<sup>1</sup> L'assemblea dei creditori è indetta soltanto se i liquidatori del fallimento la considerano opportuna.

<sup>2</sup> La FINMA può designare un comitato dei creditori. Essa ne descrive i compiti.

*Art. 54c*                      Ripartizione e chiusura della procedura (*nuovo*)

<sup>1</sup> L'elenco di ripartizione non è pubblicato.

<sup>2</sup> Ad avvenuta ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

<sup>3</sup> La FINMA adotta le decisioni necessarie alla chiusura della procedura. Essa rende pubblica tale chiusura.

*Art. 54d*                      Procedura estera di insolvenza (*nuovo*)

Al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza come pure al coordinamento con la procedura estera di insolvenza ai applicano per analogia gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 1934<sup>36</sup> sulle banche.

---

<sup>35</sup> RS 281.1

<sup>36</sup> RS 952.0

### **Sezione 3: Disposizioni complementari in caso di fallimento di assicurazioni sulla vita**

*Art. 56* Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato

<sup>1</sup> Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile il trasferimento dell'effettivo di assicurati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b, la FINMA ordina la realizzazione del patrimonio vincolato.

<sup>2</sup> L'ordine di realizzazione estingue i contratti d'assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908<sup>37</sup> sul contratto d'assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.